

LAVORO



N° 7390/05 R.G.
N° 1625 CRON.

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

ASSEGNATA A SENTENZA

IL 18.3.09

Udienza del 18.3.09
Nr. 7390/05 RG
Nr 1726/06 RG

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Milano

Dr.ssa Carla Bianchini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

BARRIO ALTO srl

Avv.to Picci (Foro di Pavia)

contro

**INPS – S.C.C.I.
MINISTERO DEL LAVORO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
ESATRI**

Avv.to Marsico
Avv.tura dello Stato
contumace
contumace

OGGETTO: opposizione al verbale di accertamento del 23.11.04 ed opposizione alla cartella esattoriale nr. 079 2005 0032 184252 000

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi la convenuta contestava la legittimità del verbale di accertamento congiunto DPL/Inps nr. 4905 23.11.04 0076814 ed avanzava opposizione alla cartella sopra indicata basata sugli esiti del suddetto accertamento.

I ricorsi venivano riuniti stante l'identità delle questioni di fatto e di diritto sollevate.

Lamenta la società che i rapporti di lavoro con i sigg. Angelo Moro, Hoxha Ilir, Christian De Leonibus, Fausto Regali, Warnakulasuriya Sughat e Francesco Pacelli, giudicati dagli ispettori di natura subordinata, erano in realtà da qualificarsi come collaborazioni coordinate e continuative per i primi cinque e di natura autonoma per l'ultimo.

Va in primo luogo rilevata la carenza di legittimazione passiva del Ministero convenuto atteso che, trattandosi di ricorso in materia di illecito amministrativo, la legittimazione spetta all'organo periferico costituito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.

Nel merito i ricorsi avanzati non possono trovare accoglimento.

Premesso che all'epoca dei fatti la società Barrio Alto gestiva un bar ristorante in Milano, gli

ispettori, sulla base di quanto veniva loro riferito dai lavoratori coinvolti, accertavano le seguenti circostanze:

- il sig. Moro svolgeva dal 6.6.02 al 30.4.04 le mansioni di cuoco percependo una retribuzione fissa mensile prestabilita ed indipendente dalle ore effettivamente svolte; operava per due ore al giorno per circa dieci giorni al mese; il menù era stabilito dalla società i cui titolari provvedevano agli acquisti necessari; tutte le attrezzature utilizzate per svolgere la prestazione erano della società; anche una volta assunto in data 30.4.04 continuava a svolgere le stesse mansioni di cuoco;
- il sig. Hoxhia Ilir operava come aiuto cuoco dal 1.11.02 al 30.6.04 percependo a sua volta una retribuzione fissa mensile e predeterminata indipendentemente dal lavoro svolto che di norma era di sei ore al giorno dalle 18.00 alle 24.00 per sei giorni a settimana; per lavorare si serviva dell'attrezzatura di proprietà della società, doveva indossare l'uniforme da cuoco, era tenuto a rispettare l'orario sopra indicato e se si doveva assentare era obbligato a chiedere il permesso alla sig. Spolidoro;
- il sig. Christian De Leonibus svolgeva le mansioni di cameriere dal 6.6.02 al 25.7.03 prestando la sua attività lavorativa nei fine settimana su richiesta dei sigg. Ardire e Spolidoro dalle 19.30 alle 3 del mattino nonché per circa altri 20 giorni al mese dalle 19.30 alle 23.30-00,30 ricevendo direttive sull'esecuzione del lavoro da Ardire e Spolidoro, utilizzando tutte le attrezzature di proprietà del locale ed indossando una divisa (maglietta e grembiule) che gli veniva consegnata;
- il sig. Fausto Regali svolgeva le mansioni di cameriere dal 6.6.02 al 23.10.04 servendo ai tavoli, preparando bevande o facendo operazioni alla cassa del ristorante; prestava la sua attività nei fine settimana per due giorni dalle 21.00 all'1.00 di notte; in caso di assenza era tenuto ad avvisare il titolare; l'attrezzatura utilizzata era di proprietà della società così come la divisa (camicia e pantaloni) che era tenuto ad indossare, prendeva ordini sempre e soltanto dal sig. Ardire Mario e percepiva una retribuzione fissa di circa € 350,00 nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre e di € 600,00 nei mesi successivi; compenso che gli veniva corrisposto anche nel mese di agosto quando non aveva lavorato;
- il sig. Warnakulasuriya Sughat svolgeva mansioni di lavapiatti fin dall'inizio del contratto di collaborazione del 4.9.03 osservando un orario di sei ore al giorno per sei giorni alla settimana percependo una retribuzione fissa mensile di € 600,00 anche nel mese di agosto quando era in ferie, inoltre in un'occasione in cui era stato assente per malattia era stato ugualmente pagato; fin dall'inizio riceveva disposizioni ed ordini dai sigg. Spolidoro e Ardire ai quali giustificava le assenze; gli strumenti di lavoro gli venivano forniti dalla società e le modalità di svolgimento delle prestazioni non subivano alcuna modificazione anche una volta assunto;
- il sig. Francesco Pacelli iniziava a lavorare per l'opponente nella metà di febbraio 2003 in qualità di barista per 5 giorni a settimana con orario dalle 12.00 alle 15.30 e dalle 19.30 alle 3.00 del mattino fino al mese di settembre e successivamente solo una sera a settimana percependo la somma di € 20.00 al giorno.

Ciò posto si osserva che, nella valutazione complessiva, non si può prescindere dalle suddette dichiarazioni anche se poi i lavoratori non sono stati tutti escussi come testi in udienza. Ribadito che il verbale di ispezione, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate, si rileva che tali dichiarazioni, rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità e genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero. Nè risulta che vi fossero ragioni di astio o rancore con i soci della Barrio Alto tali da giustificare l'esposizione di circostanze non corrette. Inoltre le stesse dichiarazioni contengono una serie



di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi ed alle modalità con cui era svolta l'attività lavorativa che non possono che rafforzare tale valutazione.

Al contrario non appare convincente quanto sostenuto dal sig. Moro in udienza allorquando ha riferito che si recava al locale "solo quando c'era necessità, cosa che mi veniva detta di giorno in giorno dai titolari": affermazione ridicola se si considera che la Barrio Alto gestiva un ristorante e che egli stesso ha aggiunto che per quanto era a sua conoscenza egli era l'unico cuoco. Il teste ha peraltro poi confermato quanto riferito agli ispettori in relazione all'assenza di attrezzatura propria, all'orario di lavoro, alla retribuzione fissa mensile, all'obbligo di indossare una divisa.

Non va peraltro dimenticato che Moro è oggi dipendente della opponente, condizione questa certamente idonea a condizionare la veridicità delle sue affermazioni.

Analoga considerazione va fatta in relazione alla deposizione di Regali il quale ha cercato di sminuire quanto in origine riferito agli ispettori riferendo modalità di lavoro non compatibili con la complessiva attività svolta dalla società.

Alla luce di quanto esposto appaiono perfettamente ravvisabili, nei rapporti di lavoro in esame, quelli che la giurisprudenza considera i requisiti presuntivi della subordinazione, vale a dire:

- la continuità del rapporto e l'inserimento nell'organizzazione della società;
- la mancanza di una organizzazione imprenditoriale che scaturisce dalla utilizzazione dei beni aziendali del ricorrente;
- l'orario di lavoro fisso e predeterminato da rispettare con l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per eventuali assenze;
- la retribuzione fissa e predeterminata che evidenzia la mancanza di un rischio di impresa;
- la sottoposizione alle direttive di Ardire e Spolidoro che indicavano le mansioni, decidevano il menu, procedevano agli acquisti, controllavano il corretto svolgimento della prestazione.

Da quanto esposto consegue pertanto che la ricorrente era tenuta a provvedere nel corso dei rapporti oggetto di contestazione al versamento dei contributi previdenziali previsti per i lavoratori subordinati

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.000,00 (di cui € 100 per spese) oltre accessori per Inps ed in € 1.000 oltre accessori per il Ministero convenuto.

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando:

Rigetta i ricorsi

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2000,00 oltre accessori per Inps ed in € 1.000 oltre accessori per il Ministero convenuto.

MILANO 18.3.2009

IL GIUDICE
CARLA BIANCHINI



Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 14 APR. 2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI
D.ssa Francesca Grillo